



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Oggetto: Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art. 117;
- VISTO il Decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana";
- VISTA la Legge Regionale n. 28 del 2 agosto 201, recante "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTA la propria precedente Determinazione n. 6, prot. n. 376, del 27/07/2022 avente per oggetto “Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2022 e 2023”;
- VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2022 recante “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;
- VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m.i;
- VISTA la propria precedente Determinazione n.2 del 21.04.2023 avente ad oggetto “Peste suina africana. Applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III e relative autorizzazioni e deroghe applicative ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 della Commissione del 27 marzo 2023 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. Modifica della precedente Determinazione n. 1, prot.135 del 03.03.2023”;
- VISTO il Manuale operativo Pesti suine nei suini detenuti-rev.n.3 - dicembre 2022;
- VISTO il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazione di suini selvatici-rev.n.3 - dicembre 2022;
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
- VISTA la delibera di GR n. 36/51 del 31.8.2021 e il relativo Allegato “Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia e Piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2021-2022”;
- VISTA la determinazione del Direttore Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 832, prot. n. 24068, del 14/09/2021 concernente “Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato” e la successiva determinazione di rettifica n. 1499, prot. n. 32536, del 28/12/2021;
- SENTITA l'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana
- VISTA la nota DGSAF Prot. N 16936 del 27/06/2023 avente come oggetto Proposta di gestione dei suini semibradi non registrati nei territori sottoposti a restrizione 3 in Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

DETERMINA

Articolo 1. Ambito e finalità

Il presente provvedimento:

1. rende obbligatorie per gli anni 2023 e 2024 alcune misure relative ai suidi detenuti e ai loro prodotti e sottoprodotti, secondo quanto previsto dal Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana (qui di seguito denominata "PSA") in Sardegna;
2. individua i soggetti che in ambito regionale sono responsabili dell'applicazione delle misure e della legislazione di cui al punto 1), e stabilisce le modalità della loro attuazione in modo da assicurare un efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti e la massima sinergia delle loro azioni;
3. ha come obiettivo l'eradicazione della PSA su tutto il territorio regionale e assicurare la tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra-regionale e facilitare il commercio delle carni suine e dei prodotti di origine suina conformi ai requisiti sanitari stabiliti dalla legislazione vigente;
4. definisce le misure di contrasto alla PSA nei cinghiali selvatici attraverso la sorveglianza epidemiologica e il controllo ai fini della sua completa eradicazione, regolamentando la caccia su tutto il territorio regionale.

Articolo 2. Definizioni

Oltre a quanto riportato nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

1. **"allevamento confinato semibrado"**: la pratica di allevamento all'aperto in spazi confinati attraverso la separazione esistente tra le struttura e l'esterno, realizzate con recinti o altri manufatti, non sia accessibile ad altri suini o a cinghiali selvatici. Il carico sostenibile per ogni attività è di 15 quintali per ettaro;
2. **"qualifica sanitaria"**: qualifica attribuita alle aziende suinicole a seguito della verifica dei requisiti sanitari, come specificato all'articolo 7 e all'articolo 8;
3. **"maiali allo stato semibrado illegale"**: animali domestici della specie suina non detenuti o allevati in uno stabilimento, non identificati, non registrati e non riconducibili ad un operatore.

Articolo 3. Obblighi e competenze

1. L'Unità di Progetto (UdP) è responsabile della proposta del Piano di eradicazione annuale che viene predisposta in collaborazione con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, compresi i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'UdP



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

coordina i Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione, nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA, ai sensi del piano d'azione straordinario, che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea.

2. L'UdP si rapporta con gli altri Assessorati per gli aspetti di loro competenza.
3. L'UdP, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 25.11.2014 n.47/3 e alla Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014 che stabilisce "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della PSA" è deputata, per il tramite del Responsabile, al coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione e degli enti territorialmente competenti ai fini della gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla eradicazione della PSA. Inoltre, impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, per la movimentazione delle carcasse e per lo smaltimento dei residui di macellazione.
4. L'UdP per il Coordinamento operativo dei Servizi veterinari si avvale della figura del coordinatore, individuato con Deliberazione n.47/3 del 24.09.2020.
5. Sulla base della pianificazione e successiva programmazione annuale delle attività inerenti il Piano di eradicazione della PSA della Sardegna e dei conseguenti provvedimenti, il coordinatore dei servizi veterinari presidia il raggiungimento degli obiettivi del presente provvedimento da parte dei Servizi Veterinari attraverso: attività di monitoraggio, di valutazione e successivo reporting quadrimestrale all'UdP. Per tali attività si avvale anche del supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).
6. L'UdP può avvalersi delle squadre specializzate GIV (Gruppo di intervento veterinario) opportunamente gestite dalla figura del coordinatore dei servizi veterinari. Il GIV compie azioni di supporto, verifica e controllo sulle aziende suine esugli operatori del settore alimentare della Regione Sardegna.
7. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare collabora insieme alla UdP nella predisposizione del Piano di eradicazione annuale. Svolge inoltre attività di coordinamento e vigilanza nei casi assegnati all'unità di crisi regionale dal piano per le emergenze di tipo epidemico, ivi incluse le attività di controllo ufficiale svolte a livello locale dai Servizi Veterinari delle ASL.
8. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica, mediante il Servizio Tutela della Natura.
9. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), è competente per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo semibrado di animali illegalmente detenuti.
10. L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale è responsabile delle misure di incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, recentemente istituite con la Legge regionale n.15 del 17 novembre 2010. Inoltre, è competente per l'iter autorizzativo sui pascoli comunali gravati da usi civici (L.R. n.12 del 14 marzo 1994).
11. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Sardegna sono responsabili della attuazione delle misure di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione della PSA, dei controlli ufficiali stabiliti nel presente provvedimento e dalla normativa nazionale ed europea richiamata in premessa, nonché delle verifiche di efficacia sui controlli ufficiali e delle attività di implementazione e monitoraggio periodico dei sistemi informativi (SIMAN, BDN, SANAN, SINVSA e SISAR), fatta eccezione per le attività di cui all'articolo 5.
12. Il personale del CFVA e dell'Agenzia Forestas della Sardegna, i Servizi Veterinari delle ASL, gli appartenenti alle Forze di Polizia ai corpi di Polizia Locale e alle Compagnie Barraccellari sono responsabili della segnalazione dei suini non confinati di cui all'articolo 5.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

13. Il CFVA e le Compagnie Barracellari, assieme alle Forze di Polizia, collaborano, secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di pubblica sicurezza, all'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento di cui all'articolo 5, ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica.
14. L'Agenzia Forestas è responsabile dell'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento di cui all'articolo 5.

Articolo 4. Autorità competenti

1. Ai sensi dei Decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e n. 136 le Autorità competenti sono: il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e le aziende sanitarie locali, di seguito denominate «ASL», e, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 2 febbraio 2021, n. 27;
2. Ai Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna compete la gestione e l'esecuzione di tutte le attività previste dal Piano di Eradicazione:
 - a) La denuncia e la notifica dei sospetti e delle conferme di focolaio tramite l'Allegato 5, nonché l'avvio e l'esecuzione delle indagini epidemiologiche tramite l'allegato 12;
 - b) L'attuazione di tutte le procedure previste dal Manuale Operativo PSC/PSA dal D.lgs 136.2022 in caso di focolaio sospetto e/o confermato;
 - c) La rendicontazione delle attività inerenti la malattia agli Assessorati regionali competenti;
 - d) L'erogazione delle sanzioni nelle materie di competenza di cui all'art.2 del D.L. 2 febbraio 2021, n.27.

Articolo 5. Attività di contrasto all'allevamento di suini illegalmente detenuti sia in terre pubbliche che in ambiti privati

1. Al fine di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA per il 2023-2024, sulla base di quanto previsto dalla normativa in premessa, è vietata in tutto il territorio regionale qualsiasi forma di allevamento di maiali non registrati, ai sensi della normativa vigente, nonché il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non confinati o comunque in modo tale da non prevenire in modo efficace la promiscuità tra detti suini ed altri suini mantenuti in aziende diverse e/o cinghiali selvatici e/o altri maiali allo stato brado, sia nelle terre pubbliche che in ambiti privati. Il CFVA, provvede a segnalare all'UdP, e contestualmente ai Servizi Veterinari delle ASL competenti per il territorio, eventuali avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato non identificati, mediante il modello Allegato 15.
2. In caso di avvistamento di suini di cui al primo comma non identificati in conformità alla normativa vigente ed a quanto previsto dall'articolo 6 del presente provvedimento, o comunque nei casi in cui non sia individuato il proprietario di tali animali, il Responsabile dell'UdP ordina il loro depopolamento, tramite abbattimento ed organizza le squadre d'intervento o gli altri soggetti a ciò preposti.
3. Qualora sia possibile identificare un proprietario o si rivendichi la proprietà di suini non identificati o di maiali detenuti al pascolo semibrado in tempi antecedenti all'esecuzione dell'ordine di cui al comma 2, si procede a contestare e notificare gli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente e si dispone l'obbligo immediato di provvedere, a cura del proprietario, a rinchiudere gli animali in strutture idonee al confinamento, provviste di adeguate misure di biosicurezza. Il proprietario inoltre dovrà collaborare al fine di sottoporre gli animali ai controlli previsti dall'articolo 8. In caso di non ottemperanza, o comunque qualora non sussistano immediate e permanenti condizioni di rispetto del comma 1, gli animali in questione saranno sottoposti alle azioni di depopolamento secondo quanto previsto al comma 2.
4. E' comunque concessa la registrazione a seguito di richiesta formale, secondo le procedure previste nel



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

protocollo di gestione degli allevamenti di suini semibradi non registrati nei territori sottoposti a restrizione 3 in Regione Sardegna (Allegato 4), condiviso e concordato con l'Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna e il Ministero della salute (nota DGSAF Prot. N 16936 del 27/06/2023).

Articolo 6. Identificazione e registrazione degli stabilimenti

1. Per le modalità di registrazione degli stabilimenti e delle attività, di identificazione e registrazione dei suini si rimanda al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ed al Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) di cui al Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023.
2. Nei suini destinati alla riproduzione all'atto del primo intervento fecondativo e comunque prima che tali animali lascino lo stabilimento in cui sono detenuti al momento di tale intervento fecondativo, in aggiunta all'apposizione dell'identificativo, deve essere applicata una marca auricolare riportante il numero individuale di cui al numeratore nazionale. Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale. I codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN direttamente dall'operatore o dal proprio delegato, utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare.
3. Al fine di evitare la duplicazione delle pratiche di identificazione, solo per i suini iscritti ai libri genealogici, registri anagrafici e registri ibridi si considera valida l'identificazione individuale dei riproduttori attuata secondo le previsioni del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico e del disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi gestiti dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS).
4. I soggetti che tramite ravvedimento operoso intendano regolarizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale di allevamento di suini, adempiendo all'osservanza di tutte le disposizioni normative in vigore, devono presentare istanza con le modalità operative di cui al DAIS n. 0003999/DecA/38 del 21.10.2016 e seguendo le procedure di cui al comma 4, articolo 5 del presente provvedimento. I servizi veterinari competenti per territorio, entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni relative alla violazione degli art. 5, 7 e 9 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, ovvero le omissioni formali che comportano una mera opera di regolarizzazione, ed erogano la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 18 comma 1 del succitato Decreto per le violazioni all'art. 8, non sanabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 30 giorni, i servizi veterinari competenti per territorio effettuano la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e adottano gli atti necessari ai fini del depopolamento dei suini. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notifica degli estremi della violazione.

Articolo 7. Programma di controlli ufficiali

1. Il piano dei controlli ufficiali (CU) interessa tutte le attività suinicole della Sardegna. **I controlli ufficiali (allegato 7) dovranno prevedere:**
 - a) la visita clinica;
 - b) la verifica degli adempimenti previsti in materia di registrazione e identificazione, inclusa la presenza della marca individuale dei riproduttori ai sensi del presente provvedimento);
 - c) la verifica delle norme sul benessere animale di cui al D.Lgs. 122/2011 e degli ulteriori parametri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- previsti dalla normativa vigente;
- d) la verifica dei requisiti di biosicurezza così come indicato nell' Allegato 1;
 - e) la verifica dei parametri riproduttivi secondo quanto riportato nell'allegato 10 al presente provvedimento;
2. Sono contemplate due tipologie di qualifiche sanitarie:
- a) certificato per PSA: stabilimento indenne da PSA e conforme per tutti i parametri di cui al comma 1;
 - b) controllato per PSA: stabilimento indenne da PSA e "non conforme" per uno o più parametri di cui al comma 1.
3. Il Piano 2023-2024 prevederà quanto segue:
- a) compilazione allegato 7 per gli stabilimenti situati all'interno delle Zone di Restrizione che intendano movimentare secondo quanto previsto dalla Determina n.2/2023;
 - b) controlli random (allegato 7) degli stabilimenti certificati situati in Zona 1 e in territorio libero estratti dall'OEVR per la programmazione annuale;
 - c) verifica/chiusura delle prescrizioni rilevate negli stabilimenti con qualifica di controllati per PSA;
- Gli stabilimenti con qualifica di certificati non estratti manterranno la stessa fino a nuovo controllo ufficiale mediante allegato 7.

Articolo 8. Qualifica sanitaria

- 1. A seguito dei CU, i Servizi Veterinari dell'ASL, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sospetto di PSA, attribuiranno agli stabilimenti una delle due qualifiche sanitarie, come riportato nell'articolo 7.
- 2. Gli stabilimenti certificati per PSA, declassati a controllati per PSA in seguito a un controllo ufficiale con esito sfavorevole, possono riacquisire la loro qualifica solo a seguito di un successivo controllo ufficiale (follow-up) favorevole che attesti la risoluzione delle non conformità evidenziate e confermi l'esito favorevole del controllo per tutti i parametri indicati nell' Allegato 7.
- 3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si fa riferimento ai Decreti 134, 135 e 136 e alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, Art. 1 - ter (Modifiche all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare) — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". L'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

4. Per le violazioni sulle misure di biosicurezza si rimanda all'art.23, comma 3 del D.L. 5 agosto 2022 n. 136;
5. Gli operatori hanno l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari e di risolvere, quindi, le non conformità e le irregolarità evidenziate nei precedenti controlli ufficiali al fine del raggiungimento della qualifica sanitaria di "Certificata per PSA".
6. Le informazioni sulla qualifica sanitaria attribuita a ciascun stabilimento o sulla sua eventuale variazione dovranno essere riportate nella SISAR-BDN entro 7 giorni dall'attribuzione stessa.

Articolo 9. Movimentazione dei suini

1. I Servizi Veterinari, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e nella propria precedente Determinazione n.2/2023, autorizzano la movimentazione a vita tra stabilimenti che abbiano esclusivamente la qualifica di certificata psa".
2. I trasportatori di suini assicurano che gli automezzi che trasportano suini siano puliti e disinfettati, prima del carico e dopo lo scarico degli animali presso strutture idonee e autorizzate dai Servizi di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL (servizio di igiene degli Allevamenti). Le strutture annesse agli stabilimenti di allevamento devono essere ubicate all'interno dello stesso stabilimento. Tali strutture rilasciano l'attestato di avvenuta disinfezione di cui all' Allegato 3. I disinfettanti utilizzati devono rispondere ai requisiti indicati nel manuale operativo pesti suine (Rev. n. 3 - dicembre 2022).
3. I proprietari degli stabilimenti dai quali vengono movimentati suini, se non già in possesso della autorizzazione di cui al comma 2, fanno apposita istanza ai servizi di igiene degli Allevamenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione utilizzando il modello allegato 17.
4. Il servizio di igiene degli Allevamenti competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 3, verificati i requisiti della struttura e delle attrezzature in utilizzo, autorizza le strutture di pulizia, lavaggio e disinfezione utilizzando come format l'allegato 16. I proprietari degli stabilimenti già in attività devono dotarsi della autorizzazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
5. I servizi di igiene degli Allevamenti mantengono ed aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e privati autorizzati; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità e dell'assistenza sociale e all'UdP.
6. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite i loro delegati, tutte le movimentazioni dei suini entro 7 giorni dalla loro effettuazione.

Articolo 10. Controlli ufficiali sulla movimentazione e trasporto dei suini

I Servizi Veterinari delle ASL collaborano con le Prefetture e con le Forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante la movimentazione degli animali. In caso di riscontro di suini non identificati, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, i Servizi Veterinari applicano le seguenti misure:

- a) sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi nel più breve tempo possibile senza la corresponsione di alcun indennizzo, con spese a carico del trasportatore;
- b) sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 11. Sorveglianza passiva nella popolazione di suini domestici



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

1. Al fine di garantire un'adeguata sorveglianza in tutto il territorio si eseguirà un campionamento su capi morti e si applicheranno le misure di implementazione dell'applicativo SINVSA come indicato nella nota UdP Protocollo n.77 del 09/02/2022 e procedure operative allegate. In particolare, non sono da includere nel citato campionamento i casi sospetti di PSA in relazione ai quali ci si dovrà attenere all'articolo 13 del presente provvedimento.
2. La ripartizione dei campioni da effettuare è ripartita per ciascun ambito territoriale e nell'intero corso dell'anno.
3. I campioni verranno conferiti presso la sede dell'IZS competente per il territorio, accompagnati dalla debita scheda SINVSA, avendo cura di garantire un solo soggetto campionato per azienda interessata.
4. L'OEVR produce un apposito report di sintesi tramite il sistema Datawarehouse (DWH) riguardante l'andamento del campionamento reso giornalmente disponibile ai servizi veterinari ed al Servizio di sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare.
5. Le attività di campionamento, utilizzando la medesima scheda SINVSA, garantiranno anche l'esecuzione delle analisi per Peste suina classica sul medesimo campione.
6. Nei suini con età compresa tra i tre mesi e 1 anno verrà effettuato il prelievo per l'esame sierologico.

Articolo 12. Sorveglianza passiva nella popolazione di suini selvatici

1. Gli enti della amministrazione Regionale sono impegnati per una intensa e capillare collaborazione per un'opera di informazione su tutto il territorio che preveda la segnalazione ed il campionamento di suini selvatici trovati morti, secondo le disposizioni in vigore riportate nella nota UdP protocollo n.77 del 09/02/2022.
2. In particolare, le attività di campionamento e la correlata implementazione dell'applicativo SINVSA, già consolidate per la PSA, saranno estese anche alla PSC con la medesima scheda, in ottemperanza alla nota ministeriale DGSAF 29703 del 17/12/2021 avente come oggetto Peste Suina Classica - attività di sorveglianza nella popolazione selvatica.
3. L'UdP, in collaborazione con i Servizi Veterinari, l'IZS, il CFVA, l'Agenzia Forestas, le amministrazioni comunali, le associazioni venatorie e cinofile, opereranno laddove indicato dall'analisi del contesto epidemiologico fornito all'occorrenza dell'OEVR, ai fini della ricerca di carcasse di cinghiale sul territorio secondo le linee guida EFSA.
4. Per quanto attiene la sorveglianza sui capi di cinghiale investiti, si prevede un campionamento mensile secondo la numerosità campionaria illustrata nell'allegato 13. Il campionamento dovrà garantire il prelievo di un organo d'elezione per l'esecuzione della PCR (milza, polmone, linfonodi, rene) e svolgersi secondo i protocolli già previsti e consolidati (SINVSA).
5. L'attività di campionamento non prevederà più il prelievo per l'esame sierologico.

Articolo 13. Misure in caso di sospetto e conferma della presenza della PSA in suini domestici

1. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in caso di sospetto e/o di conferma si rimanda a quanto riportato nel Manuale operativo e nel Decreto legislativo n.136/2022.
2. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio assicura che, una volta effettuate le operazioni di abbattimento e distruzione dei suini, le procedure per la pulizia e la disinfezione dell'azienda siano effettuate e documentate in conformità dei Regolamenti e Decreti legislativi pertinenti, utilizzando l'Allegato 6.
3. Le spese relative alle operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione dell'azienda sono a carico del Comune, che può fare richiesta di rimborso al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla sanità, allegando la documentazione delle spese sostenute. Il Servizio provvederà a tale rimborso ai sensi della Legge Regionale n.6 del 5 febbraio 1982 e previo parere favorevole del Responsabile dell'UdP.

Articolo 14. Revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza

Ai fini della revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'articolo 13, devono essere effettuati i previsti accertamenti clinici e di laboratorio in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, sulle . I competenti Servizi Veterinari inoltre compilano e tengono agli atti il modulo riportato nell' Allegato 9 dal quale risulta l'esecuzione delle attività di controllo previste nelle zone di restrizione e comunicano la revoca dei provvedimenti al al Servizio di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato regionale della Sanità, al Responsabile dell' UdP e a tutti gli altri Enti interessati.

Articolo 15. Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai sono erogate con le modalità previste dalla Legge 218/1988, dal D.M.. 298/1989, dal D.M.. 587/1996, come da indicazioni riportate nell' art. 19 del Decreto legislativo n. 136/2022.
2. La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nel presente provvedimento e nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, nonché alla verifica da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti, utilizzando il modulo riportato nell'allegato 10.
3. L'individuazione delle categorie degli animali per i quali è possibile corrispondere l'indennizzo viene effettuata dal Servizio Veterinario della ASL competente come riportata nel verbale di stima analitico dei capi abbattuti (Allegato 8).
4. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del D.M. 298/1989 con Decreto dell'Assessore alla Sanità n.48 del 25.9.2012, stabilisce i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.
5. Il proprietario dei suini abbattuti, al fine dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, deve presentare, entro 15 giorni dall'abbattimento, apposita richiesta all'ASL competente per territorio. La ASL competente, al fine della corresponsione dell'indennità previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere, secondo criteri stabiliti con il DM 20 luglio 1989, n. 298, Le indennità saranno corrisposte sulla base del provvedimento della ASL competente per territorio, nel quale è comprovata la piena esecuzione del provvedimento ordinario di abbattimento e distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato sia le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia sia le disposizioni del presente provvedimento. Il Servizio Veterinario della ASL competente, prima della erogazione, trasmette al responsabile dell'UDP la bozza di provvedimento relativa all'indennizzo, corredata, di una copia del registro aziendale e dell' allegato 10 di cui al presente provvedimento. La ASL competente acquisito il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'UDP, provvede al pagamento dell'indennizzo dove dovuto.
6. Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori aventi diritto dall'ASL competente, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi all'ASL dietro presentazione di apposita rendicontazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 16. Ripopolamento delle aziende sede di focolaio

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento a seguito di focolaio è effettuato secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429, al Regolamento delegato (UE) 2020/687, Al Regolamento di Esecuzione (UE) 20221/594, e Al Regolamento 689(2020), previa autorizzazione e sotto il controllo Servizio Veterinario della ASL competente, acquisito il nulla osta del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità in base all'analisi della situazione epidemiologica effettuata dall'OEVR e al conseguente parere favorevole dello stesso OEVR. Del ripopolamento sarà data comunicazione al Responsabile dell'UdP.
2. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento a seguito di focolaio per le quali il Servizio veterinario della Asl competente abbia accertato non conformità alle disposizioni del presente provvedimento può essere consentito solo se trascorsi almeno 3 anni dall'abbattimento degli animali.

Articolo 17. Controlli ufficiali sulle macellazioni in azienda per autoconsumo

- 1) Le macellazioni in azienda per autoconsumo si svolgono in conformità alla determinazione del Direttore Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 832, prot. n. 24068, del 14/09/2021 concernente "Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato" e la successiva determinazione di rettifica n. 1499, prot. n. 32536, del 28/12/2021. La macellazione in azienda di animali della specie suina per autoconsumo familiare è consentita da parte del Servizio Veterinario della ASL competente fino ad un massimo annuale di 4 suini adulti e di 30 lattonzoli. È fatta salva la possibilità del competente Servizio Veterinario della ASL di autorizzare, in deroga, la macellazione ad uso familiare di un numero più elevato di suini in caso di chiusura dell'allevamento o per inadempienza a prescrizioni. È quindi vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni proveniente da dette macellazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge regionale 11 maggio 2015, n.11. "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n.18 del 1998".
2. I Servizi Veterinari della ASL, a completamento delle macellazioni per autoconsumo, effettuano gli eventuali adempimenti di competenza in BDN. Inoltre, nel caso di visita *post-mortem*, il Veterinario Ufficiale appone sulla carcassa il bollo sanitario di forma rotonda riportante le indicazioni di cui all'Allegato 11. I Servizi Veterinari, nei casi previsti, inviano all'IZS i campioni prelevati nelle macellazioni per autoconsumo rappresentati da:
 - muscolo per la ricerca di *Trichinella sui capi di età pari o superiore ai 35 gg*;
 - la milza per la ricerca dell'agente patogeno della PSA;
 - campione ematico per la ricerca sierologica solo sui capi di età compresa tra 3 mesi e 1 anno.
3. I Servizi Veterinari competenti per territorio stabiliscono un protocollo operativo interno che tenga conto della collaborazione interdisciplinare, della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atto a garantire ed a intensificare il controllo delle macellazioni a domicilio, nonché il rispetto della normativa relativa al controllo della Trichinellosi.

Articolo 18. Bollatura sanitaria delle carni suine negli stabilimenti di macellazione situati in Sardegna

1. Sono contrassegnate con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (UE) 2019/627 le carni fresche ottenute da suini detenuti in aziende localizzate in zona libera o in zona soggetta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

a restrizione I (qui di seguito denominati “suini di provenienza da zona libera o zona I”) e macellati in stabilimenti localizzati in Sardegna, che lavorano esclusivamente carni ottenute da animali detenuti in zona libera e zona I. Tali stabilimenti non necessitano della designazione ai sensi del Regolamento 2023/594 e s.m.i.

2. Sono contrassegnate con un bollo sanitario di forma rettangolare, come indicato nell'Allegato 11, le carni fresche ottenute da suini detenuti in aziende localizzate nelle zone soggette a restrizione II e III del territorio Regionale (qui di seguito denominati “suini di provenienza da zone II e III”) e macellati in stabilimenti di macellazione situati in Sardegna e designati ai sensi del Regolamento 2023/594 e s.m.i.
3. Sono contrassegnate con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (UE) 2019/627 le carni fresche ottenute da suini di provenienza da zona libera o zona I e macellati in stabilimenti designati ai sensi del Regolamento 2023/594 e s.m.i a condizione che i suini di provenienza da zona libera o zona I siano macellati al più presto con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o temporale da altre partite di suini di provenienza da zone II e III e, in conformità con le apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, preventivamente valutate e formalmente approvate dal Servizio Veterinario competente.
4. In deroga al punto 3, qualora non siano rispettati i requisiti di separazione spaziale e/o temporale delle fasi di macellazione degli animali provenienti da zone con qualifiche sanitarie differenti, queste dovranno essere contrassegnate con un bollo sanitario rettangolare e destinate alla esclusiva commercializzazione in ambito nazionale.

Articolo 19. Marchiatura di identificazione delle carni fresche, delle preparazioni e dei prodotti a base di carni suine negli stabilimenti localizzati in Sardegna

1. Sono contrassegnati con un marchio di identificazione di forma ovale, apposto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004 le carni fresche, i prodotti e le preparazioni a base di carne, ottenuti esclusivamente da materie prime contrassegnate con bollo sanitario o marchio di identificazione di forma ovale.
2. Sono contrassegnate con un marchio di identificazione di forma rettangolare, come indicato nell'Allegato 11, le carni fresche, i prodotti e le preparazioni a base di carne, ottenuti da materie prime contrassegnate con bollo sanitario o marchio di identificazione di forma rettangolare.
3. Sono contrassegnati con un marchio di identificazione di forma ovale, apposto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004 i prodotti a base di carne trasformati in stabilimenti designati ai sensi del Regolamento 2023/594 e s.m.e.i, ottenuti da carni contrassegnate con un bollo sanitario di forma rettangolare, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento pertinente ai fini dell'inattivazione del virus della peste suina africana, conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
4. Sono contrassegnati con un marchio di identificazione di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004 le carni fresche, i prodotti e le preparazioni a base di carne, ottenuti esclusivamente da materie prime contrassegnate con bollo sanitario o marchio di identificazione di forma ovale, in stabilimenti designati ai sensi del Regolamento 2023/594 e s.m.e.i., a condizione che in detti stabilimenti l'operatore del settore alimentare ponga in atto apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, previamente approvate dal Servizio Veterinario, nelle quali siano definite le modalità operative adottate al fine di separare tra loro, durante tutte le fasi di sezionamento, lavorazione, trasformazione ed immagazzinaggio, le carni fresche, i prodotti e le preparazioni ottenuti da materie prime contrassegnate da bolli o marchi di identificazione differenti. Qualora non siano rispettati i requisiti di separazione spaziale e temporale in tutte le fasi, le carni fresche, i prodotti e le preparazioni di carne ottenuti dovranno essere contrassegnati esclusivamente con un marchio di identificazione rettangolare e destinati alla esclusiva



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

commercializzazione in ambito nazionale.

5. Sono contrassegnati con un marchio di identificazione di forma rettangolare le carni fresche, i prodotti e le preparazioni a base di carne ottenuti da suini detenuti sia in zona libera e sia nelle zone soggette a restrizioni, se sono immessi in commercio da stabilimenti, non designati ai sensi dell'art. 44 par.2 del Regolamento 2023/594, che intendono commercializzare i propri prodotti in esclusivo ambito nazionale.

Articolo 20. Spedizione e trasporto di partite di carni suine fresche, preparati e prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio della Sardegna

1. Gli operatori del settore alimentare possono trasportare o spedire carni suine fresche, preparazioni e prodotti a base di carne contrassegnati con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di forma rettangolare, in tutto il territorio nazionale, senza obbligo di certificazione sanitaria, ai sensi dell'art.19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2023/594.
2. Gli operatori del settore alimentare possono trasportare o spedire prodotti a base di carne sottoposti in stabilimenti designati, ai sensi del Regolamento 2023/594 e s.m.e.i., al trattamento pertinente ai fini dell'inattivazione del virus della peste suina africana, conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, contrassegnati con il marchio di identificazione di forma ovale, verso:
 - a) tutto il territorio nazionale, senza obbligo di certificazione sanitaria, ai sensi dell'art.19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2023/594;
 - b) altri Stati membri, con obbligo di certificazione sanitaria, ai sensi dell'art.19, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/594;
3. Gli operatori del settore alimentare possono trasportare o spedire carni suine fresche, preparazioni e prodotti a base di carne diversi da quelli di cui al precedente punto 2, contrassegnati con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di forma ovale, verso tutto il territorio nazionale e verso altri Stati membri, senza obbligo di certificazione sanitaria, ai sensi dell'art.19, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) 2023/594.
4. Ai fini del precedente punto 3, si dispone l'implementazione di un sistema di tracciabilità, ai sensi dell'art.19, paragrafo 5, lettera c), del Regolamento (UE) 2023/594, che garantisca l'indicazione della provenienza delle carni suine fresche, delle preparazioni e dei prodotti a base di carne derivati da suini detenuti in zona I. Pertanto è fatto obbligo agli operatori del settore alimentare di indicare nella documentazione commerciale di accompagnamento delle carni fresche, delle preparazioni e dei prodotti a base di carne derivati da suini della zona I e contrassegnati con bollo sanitario o marchio di identificazione di forma ovale la seguente dicitura: «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità al regolamento (UE) 2023/594» o dicitura equivalente.
5. Il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna redige l'elenco degli stabilimenti regionali situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, previsto dall'art. 19, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2023/594.

Articolo 21. Controlli ufficiali negli stabilimenti, informativa passeggeri porti e aeroporti

1. Al fine di verificare l'attuazione del presente provvedimento e della legislazione nazionale e comunitaria, i Servizi Veterinari assicurano che negli stabilimenti e laboratori in cui abbia luogo la macellazione di suini, o in cui carni di suino siano sezionate o trasformate sia attuato un programma di controlli ufficiali basato sulla categorizzazione del rischio come previsto dal Regolamento (UE) 2017/625 e dal Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

2. I Servizi Veterinari provvedono a verificare, con cadenza quadrimestrale, la presenza nei porti e negli aeroporti della Sardegna, in luoghi visibili al pubblico, di apposita informativa sulla normativa che regola la spedizione e il trasporto di carni fresche, preparazioni e prodotti di origine suina al di fuori del territorio della Sardegna e verso lo stesso.
3. Al fine di mitigare il rischio di introduzione in Sardegna del virus della PSA Genotipo 2 che sta interessando l'Europa Centrale e, al momento, parte del restante territorio nazionale, si farà riferimento al Piano straordinario di Early detection.

Articolo 22. Controlli ufficiali nei ristoranti, nelle aziende agrituristiche e in occasione delle sagre

1. I Servizi Veterinari, con l'eventuale collaborazione delle altre autorità a ciò preposte, sottopongono a controllo ufficiale specifico per la rintracciabilità delle carni suine e derivati i ristoranti a più alto rischio (come quelli che svolgono attività di banqueting, o con capacità ricettiva significativa di almeno cento coperti) e le aziende agrituristiche, con cadenza almeno annuale, in caso di loro localizzazione nelle zone soggette a restrizioni II e III di cui al regolamento (UE) 2023/594. Tali controlli ufficiali saranno mirati alla verifica della conformità delle carni suine fresche, delle preparazioni e dei prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, detenute, trasformate e commercializzate con le norme stabilite in questo provvedimento e con la legislazione sanitaria vigente richiamata in premessa. Nel corso di tali controlli sarà compilato il verbale di controllo ufficiale (Modello 1) previsto dalle Procedure operative del Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare.
Nelle aziende agrituristiche e nei ristoranti localizzati nella zona libera da PSA e nella zona soggetta a restrizioni I di cui al regolamento (UE) 2023/594, i controlli ufficiali sono effettuati dalle AA.SS.LL. ai sensi del vigente Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti.
2. Al fine di prevenire il commercio illecito di carni suine e di loro prodotti i Servizi Veterinari, in eventuale collaborazione con le altre autorità a ciò preposte, intensificheranno le attività di controllo ufficiale anche sulle altre attività di ristorazione pubblica, mediante interventi preventivi e di vigilanza sulle sagre paesane e le manifestazioni tradizionali, in particolare quelle incentrate sulla somministrazione di carni suine e/o prodotti derivati.

Articolo 23. Controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine suina

Al fine di verificare il rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009, del Regolamento (UE) 142/2011 e la Determina UDP 2/249 del 21/04/2023, i Servizi Veterinari dell'ASL pianificano ed intensificano le attività di controllo ufficiale sulla produzione, raccolta, trasporto, deposito, lavorazione, trasformazione dei sottoprodotti di origine suina, fino all'utilizzo o smaltimento di tali sottoprodotti.

Articolo 24. Rendicontazione e flusso dati

1. In caso di sospetto o conferma di PSA, i Servizi di Sanità Animale dell'ASL alimentano il flusso informativo aggiornando nel rispetto delle tempistiche di cui alle disposizioni vigenti. Il Sistema di notifica delle Malattie Animali Nazionale (qui di seguito denominato "SIMAN") con le informazioni contenute nell'Allegato 5, che viene inviato all'UdP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, ed inserendo nello stesso sistema i risultati dell'indagine epidemiologica di cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

all'Allegato 12 entro il termine di 48 ore dalla conferma di PSA.

2. L'indagine epidemiologica di cui al comma 1, per le informazioni non immediatamente rilevabili, deve essere completata e inserita sul SIMAN il prima possibile, e comunque al massimo entro 15 giorni dall'avvenuto abbattimento dei capi presenti nel focolaio.
3. I Servizi Veterinari di Igiene degli alimenti di Origine Animale verificano che i responsabili dei macelli registrino nella BDN le informazioni riguardanti i suini macellati presso i propri stabilimenti, conformemente alle disposizioni vigenti.
4. I Servizi Veterinari competenti per territorio assicurano e verificano che le macellazioni per consumo domestico privato siano registrate nella BDN, conformemente alle disposizioni vigenti.
5. I Servizi Veterinari di Sanità Animale, di Igiene degli alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche registrano i controlli ufficiali di cui agli articoli 7, 21 e 22, nel sistema informativo regionale.
6. L'OEVR trasmetterà con frequenza trimestrale, a tutti i componenti dell'UDP, una relazione sulla situazione epidemiologica complessiva sul territorio regionale che comprenda anche la valutazione delle indagini epidemiologiche effettuate dai Servizi Veterinari a seguito di eventuali focolai.

Articolo 25. Anagrafe dei cacciatori, banca dati Aziende Agrituristiche Venatorie, zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, allevamenti di cinghiali

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunica al responsabile dell'UDP, al CFVA, alle AASSLL della Sardegna e all'Agenzia Laore, entro il 1° marzo di ogni anno:
 - a) l'elenco delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita e dei rispettivi Presidenti;
 - b) l'elenco degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e di ripopolamento e dei rispettivi titolari;
2. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica, entro il 1° di marzo di ogni anno, al responsabile dell'UDP, al CFVA, alle AASSLL della Sardegna, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Agenzia Laore l'elenco di tutte le Aziende agrituristiche-venatorie e dei rispettivi titolari, specificando quelle che allevano e/o immettono cinghiali;
3. Le provincie, entro il 1° marzo di ogni anno, comunicano al responsabile dell'UDP, al CFVA, alle AASSLL della Sardegna, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Agenzia Laore l'elenco delle Zone addestramento cani (ZAC) per il cinghiale.

Articolo 26. Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale

1. È fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di cacciare il cinghiale senza la compilazione e trasmissione dell'Allegato 20.
2. I cacciatori, comunque organizzati, operanti in tutto il territorio della Regione Sardegna, individuano e comunicano (entro il 15 Settembre 2023) ai Servizi veterinari territorialmente competenti che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio, tramite l'Allegato 20:
 - a) il nominativo del cacciatore referente e dei cacciatori sostituti del referente che lo sostituiscano
 - b) Il cacciatore referente e il cacciatore sostituto del referente devono garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento e devono essere muniti di licenza di porto di fucile e tesserino venatorio regionale e dell'attestato del corso di formazione di cui al successivo art. 35.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- c) l'indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, del sito presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e, nel caso dell'esecuzione dei test diagnostici di cui agli articoli 29 e 30, anche stoccati in attesa dell'esito delle analisi di laboratorio. Tale sito non può essere situato presso aziende suinicole. Le parti di carcassa, il sangue e i visceri devono essere ordinariamente distrutte nello stesso sito di eviscerazione e stoccaggio, mediante infossamento in loco e/o smaltimento con ditte autorizzate e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai servizi veterinari competenti per territorio). Le operazioni di infossamento presso altro sito differente da quello di eviscerazione-stoccaggio e/o smaltimento alternativo, sono da considerarsi forme straordinarie per cui necessitano di autorizzazione da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio, previa formale e motivata richiesta da parte dei cacciatori referenti interessati che, in caso di accoglimento, devono prescrivere l'utilizzo di dispositivi per il trasporto che evitino l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
3. È fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione di abbandonare nelle campagne o di smaltire in altri modi diversi da quelli indicati precedentemente parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
4. La sorveglianza passiva è il metodo di sorveglianza più efficace ed efficiente per la diagnosi precoce della malattia nella fauna selvatica. I cacciatori, il personale del Corpo forestale e/o tutti coloro che rivengano carcasse di cinghiali o loro resti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario territorialmente competente, che provvede al campionamento di cui alla nota Prot. N. 295 del 04/06/2020 tramite l'applicativo Sinvsa. Il servizio veterinario dovrà assicurare l'aggiornamento del sistema SINVSA con le informazioni raccolte. L'IZS dovrà inserire l'esito delle indagini diagnostiche nel più breve tempo possibile. Nel caso il prelievo dei campioni sia associato ad un sospetto di PSA, il Servizio Veterinario oltre ad alimentare il SINVSA per la trasmissione delle informazioni e la redazione della scheda di accompagnamento dei campioni, dovrà assicurare il rispetto delle specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 27. Territori comunali senza restrizioni

Obblighi dei cacciatori

Per la stagione venatoria 2023-2024, i cacciatori referenti che praticheranno la caccia al cinghiale nei territori comunali senza restrizioni, dovranno presentare improrogabilmente entro il 15 Settembre ai Servizi di Sanità Animale che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e all'Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l' Allegato 20, firmato e datato dal referente, che contiene le indicazioni di cui al precedente articolo 26, comma 2. I cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento tutte le carcasse dei cinghiali durante tutta la stagione venatoria). **Inoltre, si procederà al prelievo di un campione di milza dei cinghiali abbattuti per l'esame virologico per la PSA a partire dalla prima giornata di caccia fino al raggiungimento del numero di capi totali attesi per Comune indicati nell'allegato 18.** Sarà cura dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) per il tramite dei Servizi Veterinari competenti per territorio informare prontamente le compagnie di caccia del raggiungimento del campione che determinerà il blocco del campionamento per PSA nei comuni interessati. I cacciatori referenti per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I Servizi veterinari ritirano i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 21. I Servizi veterinari inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici per PSA e parassitologici per la trichinella.

Articolo 28. Territori comunali compresi in zona di restrizione I

Obblighi dei cacciatori

Per la stagione venatoria 2023-2024, i cacciatori referenti che praticheranno la caccia al cinghiale nei territori comunali compresi nella zona di restrizione I, dovranno presentare improrogabilmente entro il 15 Settembre ai Servizi di Sanità Animale che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e all'Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l'Allegato 20, firmato e datato dal referente, che contiene le indicazioni di cui al precedente articolo 26, comma 2. I cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento tutte le carcasse dei cinghiali durante tutta la stagione venatoria). **Si dovrà inoltre garantire comunque su tutti i comuni il prelievo di un campione di milza dei cinghiali abbattuti per l'esame virologico per la PSA a partire dalla prima giornata di caccia fino al raggiungimento del numero di capi totali attesi per Comune indicati nell'allegato 18.** Sarà cura dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVV) per il tramite dei Servizi Veterinari competenti per territorio informare prontamente le compagnie di caccia del raggiungimento del campione che determinerà il blocco del campionamento per PSA nei comuni interessati. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I Servizi veterinari ritirano i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 21. I Servizi veterinari inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici per PSA e parassitologici per la trichinella. In tutti i comuni compresi in zona di restrizione I è fatto divieto di movimentare al di fuori del comune sede di abbattimento, le intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei cinghiali abbattuti. L'Autorità competente regionale, sentito il parere dell'OEVV in merito alla situazione epidemiologica e qualora i relativi rischi relativi alla PSA vengano ritenuti trascurabili, concede la deroga consentendo la movimentazione **esclusivamente verso i restanti comuni della zona I, II e III senza l'esecuzione del test diagnostico**. Nel caso in cui i cacciatori intendano movimentare le intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei **cinghiali abbattuti dai comuni compresi nella zona di restrizione I verso i restanti comuni di tutto il territorio regionale**, l'autorità competente può, per tramite del coordinatore unico dei Servizi Veterinari delle AASSLL, concedere la deroga opportunamente richiesta tramite la presentazione dell'allegato 19, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del Corpo forestale competenti per territorio, nel rispetto di quanto disposto ai successivi punti 28.1, 28.2, 28.3, 28.4. **In caso di concessione della deroga, i cacciatori hanno l'obbligo di campionare un campione di milza, su tutti i capi cacciati per le analisi relative alla ricerca della Peste Suina Africana.**

28.1 Deve essere indicato nell'istanza (Allegato 19) il nominativo del cacciatore referente e dell'eventuale
pag. 18



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

persona delegata (per iscritto con Allegato 24) alla custodia del sito di stoccaggio delle carcasse.

28.2 L'istanza deve essere corredata dall'allegato 20 con l'indicazione di:

- nominativo del cacciatore referente e l'elenco dei referenti sostituti che lo sostituiscano in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale e gli estremi dei relativi porto d'arma e relativa data di scadenza e del tesserino venatorio regionale.
- ubicazione esatta del locale presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati ed eventualmente smaltiti mediante infossamento.

L'idoneità di tali locali deve essere preventivamente verificata e certificata dai Servizi veterinari territorialmente competenti e, a tal fine, il predetto locale deve:

- ✓ essere chiudibile a chiave e custodito dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale, dal suo sostituto o da altra persona (ricompresa nel gruppo organizzato di caccia) da lui formalmente delegata (Allegato 24), in caso di assenza del referente;
- ✓ essere in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario, in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;
- ✓ avere la disponibilità di idonei disinfettanti (suggeriti dai Servizi veterinari) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dai cacciatori;

Il sito ove insiste il locale di raccolta, eviscerazione e stoccaggio deve essere dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari competenti per territorio). Inoltre, si precisa che, in caso di unione di due compagnie, queste devono utilizzare un solo sito di infossamento dei cinghiali abbattuti, visceri o scarti di lavorazione. È possibile l'utilizzo del medesimo sito di infossamento comunale autorizzato da parte di due o più compagnie di caccia. Inoltre, in considerazioni delle particolari caratteristiche orografiche dei territori di caccia, è possibile concedere una deroga affinché venga consentito, in via del tutto straordinaria, l'utilizzo del sito di infossamento al di fuori dei Comuni per i quali è stata formulata istanza di autorizzazione alla caccia in deroga. In ogni caso il sito di infossamento deve essere situato all'interno della Zona infetta, preferibilmente in un Comune limitrofo ai Comuni di caccia.

28.3 Ciascun Servizio di sanità animale competente per territorio, ricevute le istanze di deroga, provvederà ad effettuare l'istruttoria delle stesse previo parere, per gli aspetti di competenza, del CFVA. Al termine dell'istruttoria e comunque non oltre il **10 ottobre**, i suddetti servizi provvederanno a trasmettere apposito elenco al Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell'UdP e all'Agenzia Laore, in formato editabile (Allegato 23), dei soggetti richiedenti la deroga corredato del parere del CFVA. Le domande e gli Allegati 3, presentati dai cacciatori referenti, con la documentazione allegata, dovranno essere custoditi dai Servizi di Sanità animale territorialmente competenti.

Il Coordinatore unico dei Servizi veterinari delle AASSLL della Sardegna nell'UdP provvederà ad emanare, entro e non oltre il **20 ottobre**, un'autorizzazione unica, per quanto possibile, per ogni ambito territoriale di competenza dei Servizi veterinari, allegando alla stessa, i suddetti elenchi riassuntivi delle informazioni relative a ciascun cacciatore/gruppo di cacciatori organizzato e dandone comunicazione al Responsabile dell'UdP, al CFVA, all'Assessorato dell'Ambiente e all'Agenzia Laore.

Articolo 29. Territori comunali compresi in zona di restrizione II



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Obblighi dei cacciatori

Per la stagione venatoria 2023-2024, i cacciatori referenti che praticeranno la caccia al cinghiale nei territori comunali compresi nella zona di restrizione II, dovranno presentare richiesta improrogabilmente entro il 15 Settembre per essere autorizzati dal Coordinatore dei Servizi veterinari con la medesima procedura di cui al precedente art.28. I cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento tutte le carcasse dei cinghiali durante tutta la stagione venatoria). **Inoltre, si procederà al prelievo di un campione di milza dei cinghiali abbattuti per l'esame virologico per la PSA a partire dalla prima giornata di caccia fino al raggiungimento del numero di capi totali attesi per Comune indicati nell'allegato 18.** Sarà cura dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) per il tramite dei Servizi Veterinari competenti per territorio informare prontamente le compagnie di caccia del raggiungimento del campione che determinerà il blocco del campionamento per PSA nei comuni interessati. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I Servizi veterinari ritirano i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 21. I Servizi veterinari inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici per PSA e parassitologici per la trichinella. In tutti i comuni compresi in zona di restrizione II è fatto divieto di movimentare al di fuori del comune sede di abbattimento, le intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei cinghiali abbattuti. Tuttavia, l'Unità di progetto, sentito il parere dell'OEVR in merito alla situazione epidemiologica e qualora i relativi rischi relativi alla PSA vengano ritenuti trascurabili, consente la movimentazione **esclusivamente verso i restanti comuni della zona II e III senza l'esecuzione del test diagnostico, fatto salvo il raggiungimento del numero di capi attesi (allegato18).**

Articolo 30. Territori comunali compresi in zona di restrizione III

Obblighi dei cacciatori

Per la stagione venatoria 2023-2024, i cacciatori referenti che praticeranno la caccia al cinghiale nei territori comunali compresi nella zona di restrizione II, dovranno presentare richiesta improrogabilmente entro il 15 Settembre per essere autorizzati dal Coordinatore dei Servizi veterinari con la medesima procedura di cui al precedente art.28. I cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento tutte le carcasse dei cinghiali durante tutta la stagione venatoria). **Inoltre, si procederà al prelievo di un campione di milza dei cinghiali abbattuti per l'esame virologico per la PSA a partire dalla prima giornata di caccia fino al raggiungimento del numero di capi totali attesi per Comune indicati nell'allegato 18.** Sarà cura dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) per il tramite dei Servizi Veterinari competenti per territorio informare prontamente le compagnie di caccia del rag***giungimento del campione che determinerà il blocco del campionamento per PSA nei comuni interessati. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

moduli, conservazione e consegna dei campioni. I Servizi veterinari ritirano i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 21. I Servizi veterinari inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici per PSA e parassitologici per la trichinella. In tutti i comuni compresi in zona di restrizione III è fatto divieto di movimentare al di fuori del comune sede di abbattimento, le intere carcasse, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale dei cinghiali abbattuti. Tuttavia, l'Unità di progetto, sentito il parere dell'OEVV in merito alla situazione epidemiologica e qualora i relativi rischi relativi alla PSA vengano ritenuti trascurabili, consente la movimentazione **esclusivamente verso i restanti comuni della zona III senza l'esecuzione del test diagnostico, fatto salvo il raggiungimento del numero di capi attesi (allegato18).**

Articolo 31. Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi veterinari, dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. I Servizi veterinari, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:
 - a) a informare il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, agli obblighi e ai divieti previsti, alle modalità di prelievo dei campioni e loro conservazione, alla compilazione della modulistica prevista;
 - b) a consegnare al cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale, prima dell'inizio della stagione venatoria, entro il mese di ottobre, il materiale documentale e sanitario (contenitori, fascette, marche auricolari);
 - c) ad autorizzare i locali di cui all'art. 28.2 e i luoghi di infossamento;
 - d) a ritirare dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale presso i luoghi concordati, oltre al campione di diaframma, un campione di milza (solamente dove richiesto) per la ricerca virologica della PSA ;
 - e) a inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 21, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;
 - f) ad autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;
 - g) a disporre il sequestro e la distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.
2. Il cacciatore referente e, in caso di sostituzione, il sostituto del referente, garantiscono il rispetto di tutte le prescrizioni gestionali e sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:
 - a) in caso di analisi, in attesa del risultato qualora richiesto, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti, che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le mezzene dei cinghiali abbattuti devono essere preferibilmente conservate intere o suddivise in massimo **4 parti**, fino all'arrivo dell'esito favorevole degli esami virologici.
 - b) Le mezzene intere o suddivise, devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari o fascette inamovibili in tutte le sue parti, identificando in maniera univoca ciascun capo abbattuto, dopo il suo arrivo nel locale. In deroga alla modalità sopra descritta, i Servizi veterinari possono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

autorizzare, altre modalità compatibili di conservazione;

Gli Ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale territorialmente competenti vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, nella L.R. 23/98 e ss.mm.ii e nella legge 157/92 e ss.mm.ii.

I **Servizi veterinari** territorialmente competenti vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento in merito ai locali di cui all'art. 28.2 e alle fosse di smaltimento dei visceri dei cinghiali abbattuti.

Articolo 32. Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici

In caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/429 e Regolamenti di esecuzione e delegati in materia di PSA nonché dal Manuale operativo Pesti Suine Rev. N. 3 del Dicembre 2022. Dovrà essere compilato, a cura del SV competente, l'allegato 22.

Articolo 33. Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali, nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali

1. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alla normativa vigente, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell' UDP. In particolare le ZAC che immettono cinghiali e, ai sensi della Nota del Ministero della Salute n.0019411 del 04.09.2020, le AATV che allevano cinghiali o li immettono "dovranno essere registrate, anche se temporaneamente, in BDN – SEZIONE SUINI - con orientamento produttivo "struttura faunistica venatoria per cinghiali" e ad ognuno di essi è assegnato un codice aziendale. Il codice assegnato ad ogni Istituto faunistico è esclusivo, ossia ad esso non possono essere associate altre attività". Inoltre il titolare dei suddetti istituti faunistici, ubicati all'interno di comuni in restrizione per PSA, per le attività di abbattimento di cinghiali che si svolgono al loro interno, deve rispettare le medesime modalità e procedure di cui all' art. 27, 28 e 29, con esclusione unicamente dell'elenco di cui all'allegato 20.
2. Su tutti i cinghiali abbattuti, sia all'interno delle AATV che delle ZAC, devono essere eseguiti i prelievi sanitari, ovvero il prelievo di un campione di diaframma al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento tutte le carcasse dei cinghiali durante tutta la stagione venatoria). **Inoltre, si procederà al prelievo di un campione di milza dei cinghiali abbattuti per l'esame virologico per la PSA.** I Servizi Veterinari implementeranno quindi il sistema informativo Sinvsa come da articolo 12.
3. I cinghiali allevati devono essere regolarmente e singolarmente identificati ai sensi della normativa vigente concernente e, in caso di trasporto, accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge.
4. Lo status sanitario dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi veterinari competenti per territorio.
5. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- ✓ la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
 - ✓ i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
 - ✓ i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica.
6. Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di recinzioni (reti metalliche e/o muri di cinta e/o barriere di altra natura e cancelli) che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento ed impediscano l'ingresso e l'uscita degli animali o il contatto con altri suidi.
7. L'altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell'Istituto faunistico o parte di esso interessato. La recinzione con rete metallica deve essere a maglie strette (passo cm 5x5 se romboidale o al massimo cm 10 x10 se quadrata) inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla. Pertanto, tale rete deve essere fissata al suolo mediante ancoraggio ad un cordolo di cemento o mediante altro sistema di equivalente efficacia.

Articolo 34. Misure da adottare in caso di rinvenimento di cinghiali vivi

I cinghiali rinvenuti vivi, perché in stato di difficoltà o malattia, devono essere immediatamente segnalati alle autorità competenti, e devono essere trasportati a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio ai Centri regionali per l'Allevamento ed il Recupero della Fauna Selvatica (C.A.R.F.S.) e se ritenuto opportuno, sottoposti a controllo diagnostico per la peste suina africana.

Articolo 35. Formazione obbligatoria

1. I cacciatori referenti e i relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita sono tenuti a partecipare al corso di formazione organizzato dall'Agenzia Laore ai sensi dei provvedimenti dell'UdP.
2. Il dirigente individuato dall'Agenzia Laore rilascia ai cacciatori referenti e ai relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale, ai titolari e Presidenti di cui al comma precedente, un attestato di avvenuta formazione.
3. La Formazione di cui al presente articolo viene svolta ogni anno, nel periodo compreso tra il giorno di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 Ottobre. L'Agenzia Laore, qualora si renda necessario, potrà organizzare le attività di formazione anche oltre il termine suddetto del 31 ottobre, con successiva comunicazione al responsabile dell'UdP.
4. Le informazioni riguardo l'attività formativa di cui al punto 1 sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia Laore www.sardegnaagricoltura.it.
5. L'Agenzia LAORE promuove, altresì, incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.
6. Il cacciatore referente può avere più di un sostituto purchè appartenente all'elenco di cui all'Allegato 20,
7. ciascuno dei quali deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Articolo 36. Provvedimenti e sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dalla L.157/92, dalla L.R. 23/98 (qualora violate) e previste dalla normativa vigente in materia, in particolare dai Decreti L.gs 134/135/136 del 2022.

Articolo 37. Disposizioni finali

1. L'UdP, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, i Sindaci, il Direttore Generale e i Servizi Veterinari dell'ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il CFVA, l'Agenzia Forestas, le Compagnie Barracellari, gli allevatori, i proprietari e i detentori dei suini, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Provvedimento..
2. Sono parte integrante del presente Provvedimento gli allegati dal n.1 al n.24.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alle vigenti disposizioni e normative comunitarie, nazionali e regionali.
4. La presente Determinazione può essere modificata o sostituita con analogo provvedimento, in relazione ad eventuali modificazioni della normativa, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale per PSA.
5. Il Responsabile dell'UdP qualora necessario provvede con successivi atti a fornire pertinenti indicazioni operative in linea con quanto stabilito nel presente provvedimento e, ove necessario, ad aggiornare gli allegati, parte integrante della presente determinazione.
6. Il presente provvedimento sostituisce e abroga la Determinazione UdP n.6, prot. 376 del 27/07/2022 e la Determinazione UdP n. 7, prot. 377, del 27/07/2022.
7. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

**II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI
PROGETTO PER L'ERADICAZIONE DELLA
PESTE SUINA AFRICANA**

Giovanni Filippini

